

N. ... R.G. notizie di reato

N. Reg. Sent.

Data del deposito

N. ... R.G. GIP

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. C. penale

Redatta scheda il

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**SENTENZA**

(artt. 442 - 544 e segg. c.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice dell'Udienza preliminare dr. Aldo Tirone**

all'udienza del **4 novembre 2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

**TIZIO**, nato il ... a ... ed ivi res. in ... - Ivi domicilio dichiarato - libero presente

assistito e difeso dall'avv. ... del foro di Alessandria di ... (verb. ident., dichiarazione domicilio e nomina difensore del 21/9/2020: p. 248)

**CAIA**, n. a ... il ... ed ivi res. in ... – ivi domicilio dichiarato (verb. ident. ed elezione domicilio 11/9/2020: p. 232) – libera presente

difesa dall'avv. ... del foro di Alessandria di ... (nomina in data 15/9/20: p. 243)

**i m p u t a t i**

del reato di cui agli artt. 40 cpv., 110 c.p., 216 prima parte n. 1 e n. 2 e 223 comma 1, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, perché, commettendo più fatti di bancarotta, in concorso tra loro, Caia amministratore unico dalla costituzione dell'ente – ella altresì violando gli obblighi di vigilanza sull'operato del coamministratore ai sensi degli artt. 2260, 2476 c.c. – Tizio amministratore di fatto, entrambi per conto della SRL STELLA con sede in ..., dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 5/8/2013, prima del fallimento ed in pieno stato di dissesto societario, distruggevano, dissipavano o, comunque, distraevano tutte le rimanenze di magazzino (o il ricavato della loro vendita) nel corso del 2012;

dissipavano o comunque distraevano un camioncino tg. ...;

tenevano i libri e le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari, omettendo di aggiornarli a partire dalla fine del 2012.

... 5/8/2013

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale per TIZIO.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. ..., dell'assistente giudiziario dott. ..., dei difensori degli imputati avv.ti ... e ...

**Le parti hanno concluso come segue:**

Il PM chiede: affermarsi la penale responsabilità di entrambi gli imputati e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestata a Tizio e prevalenti per Caia, condannare:

Tizio alla pena di Anni 2 di reclusione, determinata come segue: p.b. Anni 3 di reclusione, ridotta come sopra per il rito;

Caia alla pena di Anni 1 mesi 4 di reclusione, determinata come segue: p.b. Anni 3 di reclusione, ridotta ad Anni 2 di reclusione per le attenuanti generiche, ulteriormente ridotta come sopra per il rito. Pene accessorie per la stessa durata della pena detentiva.

Il difensore dell'imputato Tizio chiede: assoluzione dell'imputato e in subordine, attenuanti generiche, minimo pena, conversione della pena detentiva con la semidetenzione.

Il difensore dell'imputata Caia chiede: assoluzione dell'imputata, perché il fatto non sussiste, e in subordine, derubricarsi la contestazione di bancarotta documentale in bancarotta semplice (per mancanza del dolo generico della bancarotta documentale) e dichiararsene l'estinzione per intervenuta prescrizione, in subordine attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 219 u.c. L.F., minimo pena, sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, doppi benefici.

## **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

A conclusione delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di **Caia e Tizio**, formulando l'imputazione di cui in epigrafe.

All'udienza Preliminare del 17/6/2021, presenti gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, il giudicante respingeva un'istanza di perizia medica formulata dal difensore di Tizio volta ad accertare la sua capacità di stare in giudizio.

L'imputata Caia formulava istanza di giudizio abbreviato, che, nulla opponendo il PM, il Giudice disponeva, fissando per la sua celebrazione l'udienza del 28/10/2021, nel corso della quale anche l'imputato Tizio chiedeva il rito abbreviato. Senza opposizione da parte del PM il giudicante lo ammetteva al rito speciale ed invitava le parti alla discussione, all'esito della quale, esse assumevano le conclusioni di cui in epigrafe. All'odierna udienza, fissata per le repliche, il giudice pronunciava sentenza, che depositava, come da dispositivo in atti.

**Gli atti contenuti nel fascicolo del PM consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.**

### **§1. La prescrizione**

Il delitto contestato si prescriverà il 5/2/2026. Invero la cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado,

introdotta dall'art. 2 della L. 27/9/2021, n. 134, incidendo su un istituto sostanziale, trova applicazione per i reati commessi dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore della norma.

## **§2. La sentenza dichiarativa del fallimento e le vicende societarie**

Con sentenza n. ... il Tribunale di Alessandria dichiarò il fallimento della società "SRL STELLA", con sede legale in ... (p. 3-4), avente per oggetto sociale l'attività di "commercio e demolizione di materiali ferrosi". L'istanza di fallimento fu presentata il 23/1/2013 dall'imputata Caia nella sua qualità di amministratore unico (p. 14-15).

La società fu costituita il 5/12/2006 con un capitale sociale di €. 10.000,00 interamente versato, intestato a Caia, che ricoprì anche la carica di amministratore unico dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento. Nell'anno 2012 la società aveva 3 dipendenti nel 1° trimestre, scesi a 2 nel secondo trimestre e a zero nel terzo (cfr. visura Camera di Commercio 4/3/2013: p. 37-39).

Il fallimento è stato chiuso con decreto del 21/12/2015 del Tribunale di Alessandria per insussistenza di attivo (cfr. decreto chiusura: pag. 103), dopo che con decreto in data 23/3/2015 era stato approvato lo stato passivo al quale erano stati ammessi complessivamente crediti per €. 126.557,34, di cui €. 24.967,08 privilegiati ed €. 101.590,26 al chirografo (cfr. relazione del curatore in data 13/4/2015 e formazione stato passivo: pagg. 80; 86-92).

## **§3. Le contestazioni**

La redazione dell'inventario fu impossibile (cfr. relazione in data 11/11/2013 del curatore dott. ...: p. 35), perché l'imputata, convocata dal curatore, in data 7/8/2013 dichiarò che:

a) a seguito di uno sfratto eseguito su istanza del locatore, la società "TERRA di Mevio e C. s.a.s.", in forza di atto di precetto in data 9/1/2013 (pagg. 18-19), ella non aveva più la disponibilità dell'immobile ove la società aveva la sede sociale;

b) dalla morte del marito<sup>1</sup>, Caio, era stata estromessa dalla gestione della società dal cognato Tizio e a tal proposito produceva lettera raccomandata inviata al cognato il 23/4/2012 dal proprio legale, con la quale:

- b1) gli contestava la mancata consegna al commercialista della documentazione contabile;

- b2) gli contestava l'asportazione dal capannone di ... di beni strumentali e di merci della società;

- b3) gli chiedeva chiarimenti sull'uso di due assegni bancari n. 582 e 583 di €. 42.000,00 e di €. 42.377,60 tratti sul conto corrente 01443100000060650, da lei firmati in bianco, "come avveniva solitamente", risultati privi di provvista al momento dell'incasso;

- b4) gli intimava la consegna delle chiavi del capannone (cfr. raccomandata avv. ...: pagg. 16 - 17);

c) **il capannone era pieno di materiali ancora all'inizio del 2012, quando ella si era recata nel magazzino, ma già qualche settimana dopo, in occasione di una sua successiva visita insieme alla dr.ssa ..., direttrice**

---

<sup>1</sup> Avvenuta il 23/11/2010 (ann. GdF 19/12/2018: p. 168)

della Filiale di Alessandria di Intesa Sanpaolo, lo trovò vuoto<sup>2</sup>, come vuoto era al momento dell'esecuzione dello sfratto;

d) la società possedeva un camioncino, le cui chiavi erano sempre rimaste nella disponibilità del cognato;

e) ella non possedeva alcun bene della società, cassa inclusa (verbale in data 7/8/2013: pagg. 11-13).

Dalla relazione del curatore risulta che la contabilità era ferma al 31/12/2012 e che, come comunicato dall'Associazione Commercianti, che teneva la contabilità, dopo quella data nulla era più stato consegnato (cfr. rel. 26/9/2013 del curatore dr. ...: p. 8-9).

Dalla bozza di bilancio al 31/12/2012, consegnata al curatore dall'Associazione commercianti, emergono:

a) un valore di cassa negativo per €. 1.030,08;

b) una perdita di €. 158.235,66 di pertinenza dell'esercizio 2012 e di €. 127.862,91 di pertinenza dell'esercizio precedente, perdita che già al 31/12/2011 aveva azzerato il capitale sociale e le riserve (ammontanti complessivamente a €. 65.211,33);

c) crediti verso clienti pari ad €. 145.725,10 (pagg. 29-33).

Tali crediti in realtà dalla documentazione contabile sono stati quantificati dal curatore in €. 150.184,10, ma sono tuttavia risultati inesistenti, perché tutti e 5 i debitori (...), ivi inclusa la società ... (debitrice di €. 9.196,00), la quale non ha inizialmente risposto al curatore, dimostrarono di averli estinti producendo copia degli assegni<sup>3</sup>, fornendo indicazioni degli estremi dei bonifici<sup>4</sup> o deducendo compensazioni con maggiori crediti<sup>5</sup> (rel. curatore 11/11/2013 e aggiornamento 21/4/2015: p. 34-36; 73 e 93, nonché situazione crediti al 9/4/2015: p. 92).

Neppure fu possibile acquisire al fallimento l'automezzo targato ..., che l'imputata dichiarò essere sempre stato nella disponibilità del cognato, il quale mai le consegnò le chiavi né le comunicò quale destinazione avesse avuto (rel. curatore 13/4/2015 e dichiarazione imputata dell'11/4/2015: pagg. 80 e 91); il mezzo risultò essere stato parcheggiato fino al 2013 nel piazzale della società "SUOLO S.r.l." di ..., epoca in cui venne ritirato da Tizio (relazione di aggiornamento del curatore in data 21/4/2015: p. 93).

#### **§4. I ruoli degli imputati**

---

<sup>2</sup> La direttrice della filiale di Banca Intesa Sanpaolo colloca invece la visita alla fine della primavera / estate del 2011, per conoscere la società, avendo ella assunto il ruolo di direttrice nel gennaio 2011 (cfr. verb. sit. ... 20/7/2020: p. 230-231)

<sup>3</sup> Lettera 30/9/2013 al curatore della società ROTTAMI ROMANI Srl, con allegate copie di 3 assegni bancari per complessivi €. 38.282,00 emessi il 20 febbraio e il 2 marzo 2012, tutti incassati da ... con firme di girata dei titoli dell'amministratrice unica Caia (pagg. 131-138)

<sup>4</sup> cfr. ft. n. 5 del 19/1/2012 di €. 9.196,00 emessa da ... nei confronti di ..., pagata con bonifico del 23/1/2012 (p. 118-119);

lettera 7/10/2013 della ... con allegate ricevute del bonifico di €. 59.191,80 eseguito il 20/12/2011 in pagamento della fattura n. 54 del 14/12/2011 di €. 60.897,00 emessa da ..., nonché fattura n. 1658 del 16/11/2011 emessa dalla debitrice nei confronti di ..., opposta in compensazione a saldo (pagg. 125-130)

<sup>5</sup> lettera avv. ... nell'interesse di ... in data 1/10/2013, con allegata fattura opposta in compensazione: p. 113-116; lettera 16/10/2013 della società ... con allegati mastrini contabili e lettera di compensazione, dalla quale emerge un maggior credito verso la fallita di €. 27.546,00 (pagg. 122-124);

Il ruolo di amministratore unico della società ricoperto da Caia dalla costituzione al fallimento è documentalmente provato dalla visura della Camera di Commercio sopra citata nel par. 2. **Quale amministratore unico ella disponeva di tutti i poteri gestori** ed era lei a recarsi in banca, unico soggetto abilitato ad operare sul conto fin dal 2/1/2007, come riferito da ..., direttrice dell'epoca della filiale di Alessandria di Banca Intesa Sanpaolo; il conto fu poi chiuso nel luglio 2012 per insolvenza delle rate di un finanziamento di circa 40.000,00 euro, erogato per l'acquisto di forniture (verb. sit ... 30/7/2020: p. 230-231, nonché lettera 15/11/2018 della Banca alla Guardia di Finanza: p. 174-176).

Quanto alla posizione di Tizio il suo ruolo di effettivo dominus della società, ricoperto dopo la morte del fratello Caio avvenuta il 23/11/2010, è provato dalle convergenti informazioni rese agli inquirenti dai fornitori esaminati e dal dipendente Mevio.

Questi ha dichiarato di aver lavorato come **autista** alle dipendenze della **SRL STELLA** per circa 6 mesi tra il 2010 e il 2011 e che **riceveva disposizioni da Caio** e dal padre Caione (cfr. verb. sit. Mevio in data 20/11/2018: p. 180-181).

Irrilevante la dichiarazione di Sempronio, socio della società CIELO s.n.c., il quale ha dichiarato di non aver conosciuto i responsabili della **SRL STELLA**, perché i rapporti erano stati tenuti da un agente, che cessò la sua collaborazione con la società nel 2016 (verb. sit. Sempronio 21/11/2018: p. 153-154 e 186-187). **Tutti gli altri fornitori interpellati hanno dichiarato di aver trattato con lui** (cfr. verb. sit. di ..., legale rappresentante della ..., in data 18/11/2018: p. 183-185, il quale ha dichiarato di aver conosciuto la **SRL STELLA** all'inizio del 2011, dopo il decesso di Caio, e di aver concordato l'ordine per l'allestimento di un camion con il sig. Tizio, presentatosi come titolare; sit. ... in data 14/11/2018: pagg. 200-201, il quale ha riferito che per qualsiasi questione concernente gli ordini, le consegne e i pagamenti si rapportava con i fratelli Caio e Tizio e dopo la morte del primo soltanto con il secondo).

Tali dichiarazioni non sono smentite, ma semmai indirettamente confermate, da quelle rese da **TITO**, procuratore speciale della società SOLE Srl, che prestava alla **SRL STELLA** servizi di vigilanza. Questi ha riferito che **nel contratto, stipulato il 10/2/2010, il cliente aveva indicato come utenza da contattare quella n. ... di Caio** e solo in caso di emergenze quella ... della sig.ra Caia (cfr. verb. sit. Tito 15/11/2018: p. 197-198). Il contratto fu infatti stipulato quando era ancora in vita il marito della sig.ra Caia, nel cui ruolo di dominus occulto della società il fratello Tizio subentrò solo dopo la morte.

## **§5. La versione dell'imputata Caia**

Caia nell'interrogatorio delegato dal PM in un primo momento si è avvalsa della facoltà di non rispondere (verb. int. 16/9/2020: p. 244-245), ma nelle dichiarazioni rese al curatore ha attribuito tutte le responsabilità della gestione societaria al cognato, il quale **l'avrebbe sostanzialmente estromessa dalla gestione**, limitandosi a raccogliere le

sue firme al bisogno<sup>6</sup>. La versione è stata poi confermata nel verbale d'interrogatorio del 21/1/2021, nel quale l'imputata ha dichiarato che:

- a) sin dal giorno in cui il marito si ammalò, le chiavi del capannone dove era custodita la contabilità furono tenute dal cognato, il quale la dissuase dal proposito di chiudere la società, assicurandola che si sarebbe occupato lui di tutto, anche per onorare la morte del fratello; queste chiavi non le furono mai consegnate dal cognato, che verosimilmente le restituì al proprietario all'atto dello sfratto;
- b) ella si fidò senza mai esercitare alcun controllo sul suo operato, anche perché il cognato la rassicurava circa il buon andamento della società;
- c) ella eseguiva le operazioni bancarie (firmare gli assegni, ritirare i libretti, prelevare contanti) su indicazione del cognato;
- d) constatò che il capannone era vuoto in occasione di un sopralluogo nel 2012, richiesto dalla direttrice della filiale di Alessandria di Banca INTESA - SANPAOLO, dott.ssa ..., perché la società non stava più onorando le rate del finanziamento; in quell'occasione in azienda c'era solo un cassone contenente rottami;
- e) dopo quest'episodio si rivolse all'avv. ... per valutare come chiudere la società (verb. int. Caia 21/1/2021: p. 287-288).

A sostegno di questa linea difensiva l'imputata ha prodotto al curatore la lettera raccomandata del proprio legale, citata nel par. 3, con cui diffidava il cognato a consegnare al commercialista la documentazione contabile relativa al 2012, a lei le chiavi del magazzino e gli chiedeva chiarimenti in merito a due assegni da lei firmati in bianco.

## §6. Le indagini difensive

Il difensore di Caia ha depositato memoria difensiva con allegate dichiarazioni dei parenti stretti dell'imputata (la sorella ... e il cognato ..., la madre ...), del medico di base dr.ssa ... e del medico chirurgo, specialista in psichiatria, dr.ssa ..., che ebbe in cura la sig.ra Caia dopo la morte del marito. Tutti hanno riferito che:

- a) ella soffriva di attacchi di panico risalenti ad almeno 20 anni prima (sit. ... e ...), che le comportavano difficoltà a stare nei luoghi chiusi e affollati e che le impediscono di guidare da sola fuori città, problemi aggravati dalla morte del marito e dalla preoccupazione di dover allevare da sola i tre figli piccoli (dr.ssa ..., medico curante fino al 2018);
- b) fin dal 2004 - 2005, seguita dal dr. ..., assume anti-depressivi e dopo la morte del marito si rivolse alla dr.ssa ... (verb. sit. 21/12/2020 rese al difensore dalla madre ...);
- c) **fin dalla costituzione la società è stata gestita dal marito Caio, coadiuvato dal padre Caione e dal fratello Tizio, subentrato nella gestione dopo la morte del marito; ella non si era mai occupata di nulla; si recava in banca solo per eseguire le operazioni che il cognato le chiedeva e, a causa della sua patologia, veniva accompagnata da lei o dal cognato (verb. sit. 21/12/2020 rese al difensore dalla madre ... e dalla sorella ...); **stando a quanto appreso dalla sorella, ella consegnava****

---

<sup>6</sup> “La sig.ra Caia rappresenta che, dal momento della morte di suo marito, il cognato, sig. Tizio,.....si è occupato della gestione della società, estromettendo completamente la sig.ra Caia. La stessa veniva infatti contattata dal sig. Tizio solo quando era necessario firmare la documentazione o quant'altro” (verb. 7/8/2013 redatto dal curatore: p. 11-12)

**gli assegni firmati in bianco al cognato** (verb. sit. 21/12/2020 rese al difensore dalla sorella ...).

## **§7. La valutazione delle prove**

**L'allegazione difensiva, tuttavia, non giova all'imputata Caia, posto che:**

1) ella ha ricoperto la carica di amministratore unico fin dalla costituzione della società, risalente al dicembre 2006, per cui era certamente a conoscenza della situazione economico - patrimoniale, che aveva pure un interesse personale a tenere sotto controllo, possedendo l'intero capitale sociale;

2) **anche se i rapporti con il personale e con clienti e fornitori erano tenuti dal marito e, dopo la sua morte, da Tizio e talora anche dallo suocero Caione** (cfr. verb. sit. dell'autista ... in data 20/11/2018: p. 180-181; di ..., legale rappresentante della ...Srl, in data 18/11/2018: p. 183-185; sit. ... in data 14/11/2018: pagg. 200-201), **quale amministratore unico ella disponeva di tutti i poteri gestori** ed era lei a recarsi in banca ad eseguire le operazioni, in quanto unico soggetto abilitato ad operare sul conto fin dal 2/1/2007 come riferito da ..., direttrice dell'epoca della filiale di Alessandria di Banca Intesa Sanpaolo, conto poi chiuso nel luglio 2012, per insolvenza delle rate di un finanziamento di circa 40.000,00 euro erogato per l'acquisto di forniture (verb. sit ... 30/7/2020: p. 230-231, nonché lettera 15/11/2018 della Banca alla Guardia di Finanza: p. 174-176);

3) dalla bozza di bilancio al 31/12/2012, cui si è fatto cenno nel par. 3, risulta che lo stato di dissesto della società già sussisteva nel 2011, allorché il capitale sociale e le riserve erano stati ampiamente fagocitate dalla perdita d'esercizio, senza che ella abbia provveduto a convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale sociale a mente dell'art. 2482 bis c.c.;

4) l'istanza di fallimento in proprio, presentata il 23/1/2013, è certamente tardiva, perché quanto meno dal 23/4/2012, vale a dire 9 mesi prima, ella era a conoscenza delle irregolarità contabili e gestionali poste in essere dal cognato, contestate con la lettera raccomandata del proprio legale, avv. ... (p. 16-17);

5) proprio questa lettera, unitamente alle dichiarazioni de relato della sorella ..., fornisce la prova che la sig.ra Caia era solita consegnare al cognato assegni tratti sul conto corrente della società, firmati in bianco (vedi supra sub par. 3b.3), abdicando quindi al suo dovere di vigilanza e controllo sui fatti gestionali.

Le patologie da cui l'imputata è affetta sono certamente esistenti, ma esse non la rendono certamente incapace di intendere e volere. Esse avrebbero anzi dovuto indurla a non accettare fin dalla costituzione della società il ruolo di legale rappresentante formale.

**L'allegazione difensiva, secondo la quale ella sarebbe stata "estromessa" dalla gestione della società dal cognato dopo la morte del marito** rappresenta un tentativo di escludere o attenuare la propria responsabilità, accreditando l'ipotesi di una spoliazione dei suoi poteri da parte del cognato. Al contrario non vi fu nessuna "estromissione", perché, come riferito dalla madre e dalla sorella (cfr. par. 6c), ella mai si occupò della gestione della società, demandata fin dalla costituzione al marito Caio. Con la morte del marito, quindi, nulla mutò nella sua condizione: semplicemente il ruolo di dominus effettivo della società e di amministratore di fatto fu assunto

dal cognato Tizio.

## **§8 La qualificazione giuridica**

### **8a) Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.**

**L'elemento materiale del delitto in questione** è rappresentato dalle seguenti condotte alternative, delle quali quella più ricorrente è la seconda:

- a) aver distrutto, occultato o falsificato i libri o le altre scritture contabili;
- b) averli tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La **distruzione** comporta l'*annullamento fisico* delle scritture contabili, la **sottrazione** comporta il loro occultamento, il farle sparire, l'impedire che vengano apprese dagli organi della procedura fallimentare, la **falsificazione** implica la contraffazione o l'alterazione delle stesse. La condotta sub b) è, invece, integrata dall'ipotesi in cui le scritture contabili esistenti siano a tal punto incomplete o errate in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle vicende economiche dell'imprenditore, così ledendo il bene giuridico tutelato dalla norma, rappresentato dall'ostensibilità del patrimonio, destinato a soddisfare le ragioni dei creditori (Cass. Pen. 12/3/1971, in Giust. Pen., 1972, II, 490).

**Il reato è escluso solo se la ricostruzione possa essere effettuata grazie alla contabilità ufficiosa del fallito e a documenti e dati da lui provenienti, senza dover far ricorso a fonti esterne, pubbliche o private** (Cass. Pen. 25/2/1977, in Giust. Comm., 1978, II, 859).

**L'elemento soggettivo** richiesto è il **dolo specifico con riferimento alle condotte sub a)** ossia il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di recare pregiudizio ai creditori e il **dolo generico con riferimento alla condotta sub b)**.

L'elemento materiale del delitto è certamente esistente, dal momento che nella comunicazione in data 11/12/2017 alla Procura della Repubblica il curatore segnala come sia dal bilancio al 31/12/2012 sia dalle schede di mastro risultavano crediti verso fornitori ammontanti a complessivi €. 150.184,10, mentre essi, come è stato sopra ricordato nel par. 3, sono risultati in realtà inesistenti, avendo i debitori provato di aver effettuato i relativi pagamenti. La loro mancata annotazione in contabilità è ovviamente servita ad occultare la distrazione delle somme, le quali, anziché essere destinate a far fronte ai debiti contratti dalla società per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, sono state distratte dagli imputati per finalità estranee all'oggetto sociale.

Indiscutibile è anche l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto, individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. Non si versa qui nell'ipotesi della bancarotta semplice documentale, integrata dalla tenuta irregolare o incompleta della contabilità, anche colposa. Nel caso in esame proprio la coincidenza tra l'irregolare tenuta della contabilità e le distrazioni da essa occultate prova che la prima non fu un errore colposo, né fine



a sé stessa, bensì una consapevole e volontaria scelta finalizzata al predetto occultamento con lo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio e quindi la loro ostensibilità ai creditori.

### **8b) Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.**

E' pienamente integrato nella forma della distrazione, categoria residuale nella quale confluiscono tutte quelle condotte che comportano un disavanzo aziendale non giustificato ossia una riduzione patrimoniale. Tale è certamente l'impossessamento a fini extraaziendali di crediti pertinenti all'attività d'impresa e la sottrazione di beni aziendali, quali, nel caso di specie, il furgone.

Va da sé che entrambe le condotte sono assistite dal dolo generico ossia dalla coscienza e volontà di depauperare il patrimonio della società, che rappresenta la garanzia generica per i creditori.

L'evento in senso storico naturalistico va ravvisato nella diminuzione patrimoniale conseguente alla condotta distrattiva, di talché, non trattandosi di reato di mera condotta, esso è configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

## **§9. La penale responsabilità**

**I fatti sopra descritti integrano i delitti così come sono stati contestati.**

Dei delitti contestati sono responsabili entrambi gli imputati: Tizio nella qualità di amministratore di fatto ed esecutore materiale delle condotte contestate; Caia, quale amministratore formale.

A mente dell'art. 2214 c.c. sull'**amministratore di diritto** grava il dovere di provvedere o almeno di sorvegliare affinché la contabilità dell'impresa sia regolarmente tenuta, essendo essa finalizzata ad assicurare l'ostensibilità del patrimonio dell'imprenditore, destinato a garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, delle quali costituisce la garanzia generica.

A mente dell'art. 2476 c.c. sull'amministratore grava l'obbligo di provvedere alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, posto a garanzia dei creditori.

Ella risponde dei delitti contestati per non aver impedito l'evento, disponendo quale amministratore unico, dei necessari poteri gestori e delle conseguenti responsabilità. A tal proposito Caia non può invocare a sua discolpa l'affidamento pieno nell'operato del cognato, dal momento che la sorveglianza sull'andamento economico - finanziario e la conservazione del patrimonio della stessa, quale garanzia per i creditori, costituiscono un preciso dovere del fallito.

A mente del disposto dell'art. 40, cpv. c.p. ella aveva quindi il dovere giuridico di impedire che il patrimonio sociale fosse depauperato mediante la distrazione del furgone e dei crediti inesistenti esposti in bilancio nonostante fossero stati pagati, all'evidente scopo di occultare prelievi ingiustificati. A tal proposito basti considerare che i crediti inesistenti esposti (e quindi le distrazioni) ammontano a 150.000,00 euro, importo superiore a quello dei crediti ammessi allo stato passivo, con la conseguenza che senza le distrazioni tutti i creditori sarebbero stati soddisfatti e, verosimilmente, la dichiarazione di fallimento evitata.

Ella quindi risponde, quanto meno a titolo di dolo eventuale, delle condotte materialmente poste in essere dall'amministratore di fatto, perché, omettendo qualsivoglia sorveglianza, accettò il rischio che si verificassero gli eventi che ella avrebbe dovuto impedire.

Va quindi affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti.

### **§9. La quantificazione della pena e le circostanze**

I reati contestati dal PM devono essere devono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, la cui disciplina speciale è contenuta, con funzione mitigatrice derogatoria rispetto all'art. 81 c.p., nell'art. 219, 2° c. n. 1 L.F., equiparandola solo quoad poenam a una circostanza aggravante, ferma restando l'autonomia delle diverse fattispecie di bancarotta contemplate dalle norme di cui agli art. 216 e 217 L.F.

In tal senso si sono espresse ormai da tempo le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26/5/2011 [ud. 27/1/2011], n. 21039, le quali hanno disatteso il precedente orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art. 219, cpv. n. 1 L.F. integrerebbe una circostanza aggravante sul presupposto che il legislatore, con funzione mitigatrice della pena, abbia considerato unico il delitto di bancarotta, anche in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta, di bancarotta semplice e di ricorso abusivo al credito (art. 219, cpv. L.F.), con conseguente esclusione della possibilità di configurare la continuazione (Cass. pen., sez. V, 27/2/1992, Capriolo, ivi, 1993, p. 1560, m. 941; Cass. pen., sez. V, 18/2/1992, Ragozzino, ivi, 1993, p. 2624, m. 1624).

L'entità delle distrazioni, superiori ai 150.000,00 euro non consente di riconoscere la circostanza attenuante ad effetto speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 219, u.c. L.F.

**La difesa dell'imputato Tizio ha prodotto documentazione medica dalla quale risulta che Tizio, dopo i fatti per i quali viene oggi giudicato:**

a) in data 18/3/2015 fu ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'ospedale di Alessandria per afasia, paresi dx e crisi comiziale e fu sottoposto il giorno seguente a intervento operatorio di evacuazione per essere poi ricoverato il 13/4/2015 presso l'Unità gravi Cerebrolesi per l'iter riabilitativo, dalla quale fu dimesso il 12/8/2015;

b) seguivano ulteriori crisi comiziali in data 19/12/2015 e 29/3/2016, inframezzate da accesso al Pronto Soccorso a seguito della prima e ricovero seguito da ulteriore trattamento riabilitativo;

c) in data 23/4/2018 è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con diagnosi di "sfumata emiplegia destra in esiti di emorragia cerebrale (18/3/2015), complicata da sepsi, insufficienza respiratoria acuta (7/5/2015) trattata con impianto di protesi tracheale successivamente rimossa (04/2018) con residua lieve stenosi tracheale in follow up endoscopico, diabete mellito tipo II complicato da retinopatia, già sottoposto a trattamenti laser, comizialità in trattamento farmacologico (ultima crisi 12/2017).

**Le condizioni di salute degli imputati giustificano la concessione a entrambi delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante**

della pluralità dei fatti di bancarotta a entrambi contestata e alla recidiva specifica infraquinquennale contestata al solo Tizio.

Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa appare al giudicante per entrambi quella di **Anni 2 di reclusione**, così determinata: p.b. Anni 3 di reclusione, ridotta come sopra per le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p..

Essa deve essere definitivamente ridotta ad **Anni 1 Mesi 4 di reclusione per la diminvente del rito**.

#### **§10. Sospensione condizionale della pena, conversione.**

Stante l'incensuratezza é presumibile che l'imputata Caia si asterrà in futuro dal commettere altri reati, per cui va ordinata la **sospensione condizionale della pena e, trattandosi della prima condanna, anche la non menzione**.

Nessun beneficio non può essere concesso a Tizio a causa dei precedenti ostativi.

Sussistono le condizioni per la sostituzione della pena detentiva nella semidetenzione per uguale durata nei confronti di entrambi gli imputati. Invero Tizio ha già subito due condanne per delitti della medesima indole, cosicché non gli si applica l'esclusione soggettiva di cui all'art. 59, 2° c. lett. a) della L. 24/11/1981, n. 689, rappresentata dalla presenza di "più di due" condanne.

#### **§11. Le pene accessorie**

A mente dell'art. 216, u.c. L.F., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale 5/12/2018, n. 222 alla condanna conseguono le **pene accessorie** dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo che si stima equo determinare per la medesima durata della pena detentiva.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 - 533 - 535 cpp

- **DICHIARA CAIA e TIZIO** colpevoli dei reati loro ascritti e, ravvisata tra gli stessi la speciale continuazione della pluralità dei fatti di bancarotta di cui all'art. 219, 2° c. n. 1 L.F. con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, più grave, concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp prevalenti rispetto all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta a entrambi contestata e alla recidiva contestata al solo Tizio, ed applicata la diminvente ex art. 442 cpp, li condanna alla pena di **Anni 1 Mesi 4 di reclusione ciascuno**, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 53 - 57 L. 24/11/1981 n. 689

- **sostituisce la pena detentiva inflitta agli imputati con Anni 1 Mesi 4 di semidetenzione ciascuno**.

Visto l'art. 216, u.c. L.F.

- **DICHIARA Caia e Tizio inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale**

Visti gli artt. 163 - 175 cp

**- Ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna per Caia.**

Riserva la motivazione entro 15 giorni.

**Alessandria, li 4 novembre 2021.**

**IL GIUDICE**  
**(Dr. Aldo Tirone)**